

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Patrizia Riva</i> | <i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i> |
| <i>Ezio Riva</i> | <i>Avvocato</i> |
| <i>Denise Mapelli</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Francesca Cassago</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Fabio Bagnoli</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Joel Giuliani</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Stefania Bocchino</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |
| <i>Paola Merati</i> | <i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i> |

Informativa n .14 del 13.07.2016

Oggetto: LE ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE SU AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E UTILIZZO CASELLA DI POSTA PEC, LE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2016, LE REGOLE PER INVIARE I DATI DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE VENDING MACHINES, LE NUOVE APPLICAZIONI DI EQUITALIA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Corte di Cassazione si pronuncia ancora sull'agevolazione prima casa, l'Agenzia delle Entrate definisce le agevolazioni per gli autotrasportatori per UNICO 2016 e chiarisce le modalità per inviare i dati dei corrispettivi per le vending machines, nascono nuove applicazioni dell'agenzia delle entrate, di equitalia e dell'inps, la Cassazione sottolinea l'importanza della casella di posta elettronica certificata, la proroga per l'invio dell'autocertificazione per l'esonero assunzione di disabili: i principali temi della circolare

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

|  IMPRESE |  PROFESSIONISTI |  PERSONE FISICHE |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• E' sufficiente l'invio all'indirizzo pec anche se il creditore non apre la casella di posta• Titoli di proprietà industriali: aboliti i bollettini per il versamento• Agevolazioni autotrasportatori in unico 2016• Disponibile la nuova app dell'agenzia per la fatturazione elettronica• Nasce la nuova app Equiclick• Vending machine: le regole per inviare on line i dati dei corrispettivi• Proroga autocertificazione esonero assunzione disabili• Inps: nuovi servizi web per aziende e professionisti | <ul style="list-style-type: none">• Disponibile la nuova app dell'agenzia per la fatturazione elettronica• Inps: nuovi servizi web per aziende e professionisti• Nasce la nuova app Equiclick• Cancellazione dell'ipoteca: la verifica on line | <ul style="list-style-type: none">• Agevolazione prima casa in caso di successivi atti di vendita e riacquisto• Agevolato il coniuge che non sposta la residenza nei 18 mesi• Cancellazione dell'ipoteca: la verifica on line• Nasce la nuova app Equiclick |

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN CASO DI SUCCESSIVI ATTI DI VENDITA E RIACQUISTO | 4 |
| 2. CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA: LA VERIFICA E' ON LINE | 4 |
| 3. E' SUFFICIENTE L'INVIO ALL'INDIRIZZO PEC ANCHE QUANDO IL DEBITORE NON APRE LA CASELLA DI POSTA | 5 |
| 4. TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE: ABOLITI I BOLLETTINI PER IL VERSAMENTO..... | 7 |
| 5. AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI IN UNICO 2016..... | 8 |
| 6. NASCE LA NUOVA APP EQUICLICK..... | 9 |
| 7. DISPONIBILE L'APPLICAZIONE GRATUITA DELL'AGENZIA PER LA FATTURAZIONE VERSO PA E B2B | 10 |
| 8. AGEVOLATO IL CONIUGE CHE NON SPOSTA LA RESIDENZA NEI 18 MESI SOLO SE PROVA LA COABITAZIONE DELL'IMMOBILE..... | 10 |
| 9. VENDING MACHINE: L'INVIO ON LINE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI..... | 11 |
| 10. PROROGA INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ESONERO ASSUNZIONE DISABILI..... | 13 |
| 11. INPS: NUOVI SERVIZI WEB PER AZIENDE E PROFESSIONISTI | 14 |

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN CASO DI SUCCESSIVI ATTI DI VENDITA E RIACQUISTO

Occorre fornire prova dell'effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione principale di tutti gli immobili acquistati nelle singole transazioni

La Corte di Cassazione con sentenza n°13958 dell'8 luglio 2016 ha affermato che il contribuente mantiene l'agevolazione prima casa, in caso di successivi atti di vendita e riacquisto di altro immobile entro un anno dall'acquisto, se fornisce prova dell'effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione principale di tutti gli immobili acquistati nelle singole transazioni.

Il credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 spetta ai contribuenti che acquistano, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni, un'altra casa di abitazione, purché sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni 'prima casa' anche per il secondo acquisto.

L'Agenzia delle entrate ha contestato l'agevolazione ad una contribuente per non aver mai trasferito la propria residenza nell'unità abitativa oggetto del primo acquisto, né avendo provato eventuale impedimento derivante da forza maggiore.

L'agevolazione infatti è diretta alle concrete ed attuali utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni dagli acquirenti, che ne siano privi o ne siano rimasti privi in seguito alla vendita dell'abitazione principale. Nella fattispecie oggetto di ricorso, invece, la contribuente non ha mai concretamente trasferito la propria residenza presso l'immobile successivamente ceduto.

SOMMARIO

2. CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA: LA VERIFICA E' ON LINE

L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa ha reso noto che è possibile verificare gratuitamente su internet la cancellazione dell'ipoteca sul proprio immobile.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Tramite i canali dell’Agenzia Fisconline e Entratel, chi ha estinto un proprio debito può controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore consultando gratuitamente il Registro delle Comunicazioni.

Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare.

Alle informazioni si accede fornendo il codice fiscale del debitore. Accedendo al servizio, il debitore che ha estinto il mutuo può verificare se il creditore ha inviato la comunicazione, se la pratica è in lavorazione e se è andata a buon fine con la cancellazione dell’ipoteca. In caso contrario il debitore può conoscere i motivi per cui l’iter si è eventualmente interrotto: per esempio, nel caso in cui mancano o sono errati i dati indispensabili alla cancellazione o il creditore ha chiesto la permanenza dell’ipoteca.

SOMMARIO

3. E’ SUFFICIENTE L’INVIO ALL’INDIRIZZO PEC ANCHE QUANDO IL DEBITORE NON APRE LA CASELLA DI POSTA

Ai fini della dichiarazione di fallimento non rileva la mancata apertura da parte del debitore della e-mail certificata di notifica dell’udienza di convocazione delle parti.

Con ordinanza del 6 luglio 2016 n.13817, la Cassazione respinge il ricorso proposto da una srl avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la dichiarazione di fallimento espressa dal Tribunale di Paola.

La società ricorrente lamentava la violazione degli artt.15, 3° comma, e 6 del R.D. n.267/1942, in particolare, uno dei motivi del ricorso verteva sul mancato avviso, notificato a mezzo pec, dell’udienza di comparizione delle parti in sede prefallimentare. La notifica era stata regolarmente effettuata dalla cancelleria del Tribunale via pec, ma la società si è difesa dichiarando che da mesi non consultava la casella e-mail certificata e che quindi la notifica, secondo quanto disposto dall’art.15 della legge fallimentare, sarebbe dovuta avvenire con modalità alternative.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

L'art.15 della Legge fallimentare, recante la disciplina della fissazione dell'udienza preliminare all'impresa debitrice, è stato recentemente novellato dal cosiddetto Decreto Sviluppo (D.L. n.179/2012, convertito nella L. n.221/2012). Esso attualmente recita:

"Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni."

Pertanto, ai sensi del nuovo art.15, comma 3°, solo quando la notificazione non può essere compiuta con l'invio della notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata, si esegue con modalità alternative. E in tali circostanze impossibili, richiamate dalla norma, non rientra di certo la mancata apertura delle e-mail da parte del debitore, considerando peraltro il fatto che la Legge n.2/2009 e la Legge n.221/2012 obbligano la parte a munirsi di un indirizzo pec e assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, eventualmente delegando, a persone esperte nel ramo, la manutenzione e l'assistenza, senza che le problematiche inerenti il mezzo pec, possano integrare materia rilevante ai fini di un sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina.

A proposito della notifica a mezzo pec del decreto di convocazione al debitore, gli ermellini, nella sentenza in commento hanno dunque ragionato in senso conforme

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

all'orientamento già noto tenuto in merito dalla Cassazione (cfr. Cass. Sez. I sent. n.22352/2015), confermando, peraltro, quanto deciso e argomentato dal giudice territoriale e chiarendo il senso del nuovo art.15 della legge fallimentare.

Secondo la Corte, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dal novellato art.15, 3° comma, della legge fallimentare, occorre avere riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge, e quindi, dal lato del mittente alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata e dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, comprova che il messaggio di posta elettronica certificata è giunto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e documenta il momento di avvenuta consegna attraverso un testo decifrabile dal mittente, a nulla rilevando la mancata lettura dei messaggi di posta elettronica certificata da parte del debitore.

SOMMARIO

4. TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE: ABOLITI I BOLLETTINI PER IL VERSAMENTO

I versamenti dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative relativi ai titoli di proprietà industriale sono effettuati tramite modello F24, in luogo dell'utilizzo del bollettino di conto corrente postale. Con provvedimento del 20 novembre 2014 sono state definite le modalità per l'effettuazione di tali versamenti, prevedendo l'utilizzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" e del modello "F24 Enti pubblici". I codici tributo da utilizzare sono:

- "C300" denominato "Brevetti e Disegni - Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi";
- "C301" denominato "Annualità Convalida Brevetto Europeo";
- "C302" denominato "Marchio - Primo Deposito, Rinnovo".

Per i motivi sopra esposti l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 05/07/2016 ha disposto la soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle entrate, dei diritti e delle tasse sulle concessioni

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

governative sui titoli di proprietà industriale. I modelli di bollettino soppressi sono i seguenti:

- il modello di bollettino TD 123 generico con banda viola (20%) per il versamento sui conti correnti postali nn. 668004, 81016008 e 82618000, intestati all'Agenzia delle entrate, dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative sui titoli di proprietà industriale;
- il modello di bollettino TD 123 generico con banda viola (20%) utilizzato per i versamenti di cui al punto precedente, in versione bilingue italiano-sloveno.

SOMMARIO

5. AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI IN UNICO 2016

In data 5 luglio 2016 con apposito comunicato stampa l'Agenzia delle entrate ha informato gli autotrasportatori sulle misure agevolative per il 2016.

Si ricorda, infatti, che annualmente in base alle risorse disponibili comunicate dal MEF, vengono definite le deduzioni forfetarie di cui possono avvalersi gli autotrasportatori ai fini della determinazione del proprio imponibile fiscale ai sensi dell'art.66 del TUIR.

In particolare dal 1° gennaio 2016, la Legge di stabilità (Legge 208/2015) ha sancito una misura unica delle deduzioni forfetarie di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti.

Tale misura è pari a 51 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore conto terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Tali deduzioni vanno inserite in Unico nel quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata) dei modelli Unico PF o Unico SP ai righi RF55 o RG22.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si ricorda che...



Anche per quest'anno inoltre è confermato il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il credito, che non può superare i 300 euro per ogni veicolo, va utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6793.

SOMMARIO

6. NASCE LA NUOVA APP EQUICLICK

Equitalia rende sempre più digitale il proprio servizio con la nuova applicazione ed il sito responsive

Equitalia ha informato i cittadini con apposito comunicato stampa che dal 4 luglio 2016 è attiva la nuova app Equiclick, disponibile per smartphone e tablet. Il portale, inoltre, diviene responsive e quindi più agevolmente utilizzabile da qualsiasi dispositivo mobile.

Lo strumento permette al cittadino e all'impresa di controllare la propria situazione debitoria, rateizzare ed effettuare pagamenti accedendo alla propria area riservata (la rateizzazione è possibile per importi fino a 50.000 euro). Le credenziali valide per accedere sono quelle rilasciate dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate ovvero le nuove credenziali SPID.

Se invece si ritiene di non dover pagare gli importi richiesti, si ha la possibilità di inviare la domanda per sospendere la riscossione in attesa delle verifiche dell'ente creditore.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

7. DISPONIBILE L'APPLICAZIONE GRATUITA DELL'AGENZIA PER LA FATTURAZIONE VERSO PA E B2B

La web application permette di generare, conservare e trasmettere le fatture elettroniche.

Dal 1° luglio 2016 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate la nuova applicazione che permette agli operatori privati di emettere, conservare e trasmettere fatture elettroniche nei confronti di soggetti economici pubblici e privati.

L'applicazione, reperibile al seguente link ed accessibile tramite le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia, di Spid e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), è rivolta a lavoratori autonomi, artigiani ed imprese. L'utilizzo della web application è gratuito e sarà a disposizione anche in formato di app per smartphone e tablet.

Per agevolare l'uso del nuovo strumento, è anche disponibile un sito di assistenza. I vantaggi attesi nell'utilizzo della fatturazione elettronica tra privati consistono nella digitalizzazione dei processi amministrativi ed in una gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con una conseguente riduzione di errori ed oneri.

Dal 1° gennaio 2017, in alternativa a tale strumento, sarà utilizzabile il Sistema di Interscambio anche per gli operatori privati.

SOMMARIO

8. AGEVOLATO IL CONIUGE CHE NON SPOSTA LA RESIDENZA NEI 18 MESI SOLO SE PROVA LA COABITAZIONE DELL'IMMOBILE

Con la sentenza 13334/16, pubblicata il 28 giugno dalla sezione tributaria della Cassazione è emerso che ai fini dell'agevolazione per la prima casa il requisito della residenza nell'abitazione è riferito alla famiglia e uno dei coniugi può anche evitare il cambio all'anagrafe entro i 18 mesi nell'immobile acquistato in comunione legale. Tuttavia marito e moglie sono tenuti alla coabitazione e non si può ottenere il bonus fiscale se non si prova la composizione del nucleo e che l'immobile è la residenza familiare.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Nel caso di specie la Commissione Tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da un contribuente contro il provvedimento di revoca dei benefici per la prima casa in quanto non aveva trasferito la residenza entro i 18 mesi dall'acquisto. La Corte alla luce dei fatti ha ritenuto di dover continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia per cui dove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione. La CTR ha ritenuto che il contribuente non aveva provato che l'immobile per il quale erano state chieste le agevolazioni fosse stato adibito a residenza familiare e non risultava da nessuna parte quale fosse la composizione del nucleo .

Quindi niente da fare per il marito che non ha adempiuto al trasferimento di residenza. La Corte ha confermato l'avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul 50% dell'immobile acquistato in comunione. È vero che basta che uno solo dei due coniugi faccia il cambio all'anagrafe per far scattare l'agevolazione prima casa ma sempre a condizione che si realizzi la coabitazione. In questo caso il marito non ha fornito nessuna prova sulla residenza effettiva del nucleo familiare, mancando anche di documentarne la composizione. Risulta quindi irrilevante che la moglie abbia provveduto al trasferimento della sua residenza in quanto di per sé non prova che fosse stabilita nell'immobile la residenza della famiglia. Alla luce di quanto esposto sopra il ricorso è stato rigettato e condannato il contribuente a rifondere le spese processuali

SOMMARIO

9. VENDING MACHINE: L'INVIO ON LINE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

Con lo scopo di prevedere specifici strumenti di controllo relativi alle cessioni di beni effettuate attraverso i "distributori automatici" ("vending machine") il Governo con il D.Lgs n. 127/2015 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- i soggetti passivi IVA possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi;
- l’obbligatorietà della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti che svolgono l’attività di erogazione di beni e servizi mediante vending machine.

A tal fine l’ Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30/06/2016 definisce le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, le caratteristiche tecniche degli strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.

L’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica viene assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1° gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

Quindi, al fine di garantire un passaggio al nuovo regime secondo i principi di “normali tempi di obsolescenza e rinnovo” degli apparecchi si rende necessaria una “fiscalizzazione graduale” delle vending machine, costituita da:

- una soluzione “transitoria”, da utilizzare non oltre il 31 dicembre 2022;
- una soluzione “a regime” che verrà disciplinata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La prima fase riguarda il censimento online: l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti e degli operatori del settore un’area dedicata all’interno del proprio sito in cui trovare i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” il file con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti. Al termine della fase di censimento, l’Agenzia fornirà un QR CODE da applicare su ogni apparecchio in modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore è conosciuto all’Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

I dati verranno "sigillati" elettronicamente e trasmessi online, su canale sicuro, all'Agenzia delle Entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie ad un certificato digitale, rilasciato online dall'Agenzia delle Entrate agli operatori e garantirà

SOMMARIO

10. PROROGA INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ESONERO ASSUNZIONE DISABILI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota direttoriale n. 3879 del 01/07/2016 proroga al 31/07/2016 l'invio telematico dell'autocertificazione dell'esonero dall'obbligo dell'art. 3 Legge 68/1999.

Il Jobs Act, all'art. 5, comma 1, lettera b, ha disposto l'inserimento del nuovo comma 3-bis all'art. 5 Legge 68/99 che disciplina le esclusioni, gli esoneri parziali ed i contributi esonerativi dagli obblighi previsti dalla normativa in materia diritto al lavoro dei disabili

10.1 Cosa prevede il comma 3-bis

"I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'art. 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato".

10.2 In cosa consiste l'autocertificazione

L'autocertificazione è una dichiarazione del legale rappresentante di avvalersi dell'esonero fatta secondo il modello allegato al Decreto 10 marzo 2016. Essa va trasmessa telematicamente entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di disabili.

Come indicato nella Nota Direttoriale del 1 luglio 2016 n. 3879, in sede di prima applicazione, l'autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro il 31 luglio 2016. Dopo questa prima fase di avvio della procedura, il datore di lavoro dovrà

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

provvedere ad aggiornare l'autocertificazione telematica entro 60 giorni dal momento di variazione della quota di esonero.

La Nota Direttoriale del 15 aprile 2016 n. 2452 ha chiarito come i datori di lavoro la cui classe occupazionale sia quella compresa tra i 15 ed i 35 dipendenti non possano usufruire dell'esonero autocertificato.

10.3 Come deve avvenire il versamento

È stato specificato che il primo versamento del contributo esonerativo dovrà avvenire nei cinque giorni precedenti l'invio dell'autocertificazione telematica. I versamenti successivi al primo devono essere effettuato con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono l'intero trimestre in cui vengono versati.

Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento del contributivo esonerativo sono IT04A0100003245348027257315 (Banca d'Italia filiale Roma Succursale).

10.4 Cosa accade in caso di mancato versamento

In caso di mancato versamento del contributo esonerativo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell'esonero ed è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

SOMMARIO

11. INPS: NUOVI SERVIZI WEB PER AZIENDE E PROFESSIONISTI

L'INPS, con Messaggio n. 2800 del 23/06/2016, comunica di aver implementato i servizi WEB rivolti alle aziende ed ai professionisti, consentendo l'inoltro telematico, anche contestuale, delle domande/dichiarazioni inerenti al pagamento del TFR ai lavoratori.

A partire dal 1 agosto 2016, sul sito www.inps.it, sarà disponibile una nuova funzionalità per l'inoltro, anche contestuale, delle seguenti domande e dichiarazioni:

- pagamento diretto del Fondo di Tesoreria (mod. FTES01 e FTES02);

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- pagamento diretto della quota di TFR maturata durante l'ultimo periodo di CIGS (mod. SR41);
- dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale necessaria ai fini dell'intervento dei Fondi di garanzia (mod. SR52 e SR95).

Il servizio sarà raggiungibile attraverso questo percorso:

- Servizi on line - Accedi ai servizi - Per tipologia di utente Aziende, consulenti e professionisti - TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”.

Le informazioni potranno essere trasmesse all'Istituto tramite file XML a mezzo protocollo FTP.

Le istruzioni per la compilazione e l'invio del file sono allegate al messaggio INPS e disponibili sul sito istituzionale.

Si ricorda che...



A partire dal 1 agosto 2016 l'applicazione “Invio richieste Pag. Dir. SR41” disponibile nella pagina “CIG e Fondi di solidarietà” dei servizi per aziende e consulenti, non consentirà più di trasmettere i dati relativi al TFR.

A partire dalla medesima data anche il mod. SR41 cartaceo non sarà più utilizzabile per la comunicazione dei dati relativi al pagamento delle quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

La dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale ai fini dell'intervento dei Fondi di garanzia, potrà continuare ad essere trasmessa su supporto cartaceo utilizzando i mod. SR52 e SR95.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
